

COMUNE DI BERZO INFERIORE
(Brescia)

REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2005

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	3
Art.1 - Definizioni.....	3
Art.2 - Oggetto e finalità	3
CAPO II – Criteri generali e modalità per l’uso e la gestione	3
Art.3 - Gestione dell’impianto	3
Art.4 - Tipologie della concessione a terzi	3
Art.5 - Norme generali sulla vigilanza.....	4
CAPO III - Concessione in uso.....	4
Art.6 - Programmazione delle concessioni in uso dell’impianto sportivo	4
Art.7 - Criteri per l’assegnazione delle concessioni in uso	4
Art.8 - Richiesta di concessione in uso	5
Art.9 - Uso dell’impianto	5
Art.10 - Divieto di sub – concessione	5
Art.11 - Rispetto dell’impianto e delle attrezzature	6
Art.12 - Obblighi degli utilizzatori	6
Art.13 - Installazioni particolari.....	7
Art.14 - Rinuncia all’uso.....	7
Art.15 - Sospensione	7
Art.16 - Revoca	7
Art.17 - Concessione per manifestazioni non sportive	7
Art.18 - Uso dell’impianto sportivo da parte del Comune.....	7
Art.19 - Agibilità.....	8
Art.20 - Pubblico.....	8
Art.21- Rilascio concessione d’uso.....	8
CAPO IV - Concessione per la gestione	8
Art.22 - Destinatari della gestione	8
Art.23 - Modalità per la concessione della gestione	9
Art.24 - Obblighi del concessionario	9
Art.25 - Oneri a carico del Comune	9
Art.26 - Oneri a carico del concessionario.....	9
Art.27 - Attrezzature e beni mobili	9
Art.28 - Contabilità e rendiconto	10
Art.29 - Revoca concessione.....	10
CAPO V – Tariffe	10
Art.30 - Determinazione tariffe.....	10
Art.31 - Modalità di pagamento	10
Art.32 - Uso gratuito dell’impianto.....	10
Art.33 - Pubblicità commerciale nell’impianto.....	11
Art.34 - Logo dell’impianto e rapporti con lo sponsor	11
CAPO VI – Disposizioni transitorie e finali	11
Art.35 - Norme di rinvio	11
Art.36 - Entrata in vigore	11

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, la palestra comunale sita in via Nicolajewka, n.15 ;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'amministrazione comunale concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per concessione in gestione, l'atto contrattuale definito "convenzione" con il quale l'amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'amministrazione comunale o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- per corrispettivo, l'importo che l'amministrazione comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per uso stagionale, l'uso dell'impianto da settembre a giugno di ogni anno, senza soluzione di continuità;
- per uso occasionale, ogni ipotesi non riconducibile all'uso stagionale.

Art.2 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione dell'impianto sportivo polivalente di proprietà comunale, nonché delle attrezzature, dei servizi e degli spogliatoi in esso presenti.

L'impianto è destinato a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva ed è a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive di interesse pubblico.

L'uso dell'impianto è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tale scopo, compatibilmente con i tempi di svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo di Bienno al quale fanno capo la scuola materna, elementare e media del Comune di Berzo Inferiore, il Comune mette l'impianto a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta, nei termini e nei modi disciplinati dal presente regolamento.

Lo sport è servizio sociale primario e componente essenziale per la formazione fisica e morale del cittadino, pertanto, al fine di favorire la pratica sportiva di massa, l'uso dell'impianto è concesso, senza preclusioni, a enti, associazioni o gruppi, con precedenza a quelli residenti o con presenza maggioritaria di residenti, che non perseguano finalità di lucro.

CAPO II – Criteri generali e modalità per l'uso e la gestione

Art.3 - Gestione dell'impianto

La gestione della palestra comunale viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

Art.4 - Tipologie della concessione a terzi

Le tipologie della concessione a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso;
- b) concessione per la gestione.

Art.5 - Norme generali sulla vigilanza

Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque si faccia autore di comportamenti o atti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

Il concessionario della gestione e quello dell'uso, per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell'impianto.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

CAPO III - Concessione in uso

Art.6 - Programmazione delle concessioni in uso dell'impianto sportivo

La programmazione e la concessione in uso della palestra, per lo svolgimento di tutte le attività previste nello stesso, compete al Servizio Polizia Municipale sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.

L'uso dell'impianto sportivo, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato sulla base delle norme di cui al T.U. 16 aprile 1994, n.297 ed alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e delle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.

Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione dell'impianto, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art.7 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

Il Comune rilascia la concessione d'uso dell'impianto, ai seguenti soggetti:

- a) Istituzioni scolastiche;
- b) Enti di promozione sportiva ed Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali, con sede ed attività nel territorio comunale;
- c) Società sportive, aderenti o riconosciute dal CONI, con sede ed attività nel territorio comunale;
- d) Soggetti residenti per la pratica di attività sportive, ricreative o sociali, senza scopo di lucro;
- e) Enti di promozione sportiva ed Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali, con sede ed attività al di fuori del territorio comunale;
- f) Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI, con sede al di fuori del territorio comunale;
- g) Soggetti non residenti per la pratica di attività sportive, ricreative o sociali, senza scopo di lucro;
- h) Soggetti residenti per la pratica di attività sportive, ricreative o sociali, con scopo di lucro;
- i) Soggetti non residenti per la pratica di attività sportive, ricreative o sociali, con scopo di lucro;
- j) Associazioni culturali, locali e non, per lo svolgimento di attività occasionali.

In caso di pluralità di richieste dell'impianto per la medesima fascia oraria, il medesimo dovrà essere prioritariamente assegnato rispettando l'ordine di elencazione, che diviene ordine di priorità, di cui al comma precedente.

Non potrà essere concesso l'uso dell'impianto a società, associazioni, soggetti privati che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto stesso.

Art.8 - Richiesta di concessione in uso

I soggetti di cui all'art.7, comma 1 del presente regolamento che intendano utilizzare la palestra comunale devono presentare istanza su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali che provvederanno alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva, per le richieste stagionali e, tempestivamente, per quelle di uso occasionale.

Le istanze di cui al comma precedente, devono pervenire al protocollo del Comune nei termini di seguito indicati:

- entro il 31 luglio di ogni anno, per l'uso stagionale;
- con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività, qualora si tratti di attività occasionale che non si esauriscono in una sola giornata;
- con cinque giorni di anticipo per lo svolgimento di attività occasionali, sportive e non, che si esauriscono in una giornata;

Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso dell'impianto è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

Nel caso di istanza di uso stagionale dell'impianto, i richiedenti dovranno allegare alla richiesta il calendario stagionale delle attività, se già disponibile, oppure trasmetterlo al Comune non appena ne vengano in possesso.

Art.9 - Uso dell'impianto

L'orario di apertura e di chiusura della palestra e l'attività all'interno della medesima saranno coordinati e disciplinati dall'Amministrazione Comunale, Assessorato allo Sport in collaborazione con la Commissione Sport/Tempo libero.

Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto, del materiale che ne completa la dotazione e degli spogliatoi, nonché al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta la decadenza della concessione dell'impianto.

Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari dell'impianto sportivo, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti dell'impianto ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Resta in ogni caso stabilito che gli utilizzatori sono tenuti al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti alla struttura o a parti della stessa in ragione dell'attività svolta, compresi quelli causati dagli spettatori di squadre ospitate.

Art.10 - Divieto di sub – concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i concessionari possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale e/o gratuito, della palestra a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

Art.11 - Rispetto dell'impianto e delle attrezzature

I concessionari s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alla struttura ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

I concessionari si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza o, in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto concesso, qualora qualsiasi intervento, effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale sulla struttura medesima, causi danno alla funzionalità della stessa.

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto è tassativamente vietato:

- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno del terreno di gioco;
- utilizzare l'impianto oltre gli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- fumare all'interno dell'impianto;
- introdurre animali, salvo che l'amministrazione conceda deroghe per lo svolgimento di particolari manifestazioni;
- affiggere manifesti, locandine e quant'altro su porte, vetrate e sulle pareti al di fuori degli appositi spazi, salve speciali autorizzazioni del Comune;
- mantenere un atteggiamento indecoroso;
- accedere in palestra in stato di ebbrezza;
- soffermarsi sotto la doccia oltre il tempo necessario per una perfetta pulizia del corpo, al fine di contenere i costi e gli sprechi.

Negli spogliatoi e nelle docce si dovrà mantenere sempre un comportamento corretto. Anche i bambini ed i ragazzi, specie se in gruppi, sono tenuti ad usare le apposite docce separate dai reparti maschile e femminile. Nel caso di promiscuità dei gruppi lo spogliatoio squadra A sarà riservato alle donne.

I responsabili dei gruppi utilizzatori dell'impianto dovranno ogni volta attivarsi per utilizzare solo l'indispensabile (acqua calda e fredda, corrente elettrica, riscaldamento, ecc.) e fare in modo di sprecare il meno possibile.

Per i rifiuti è obbligatorio utilizzare gli appositi cestini.

In mancanza di responsabile non sarà consentito l'accesso alle strutture.

Per la pratica sportiva del "calcetto" l'utilizzo della Palestra comunale viene concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Qualora si ravvisasse un utilizzo non conforme al buonsenso e/o al rispetto delle regole, l'Amministrazione comunale provvederà, senza preavviso, a sospendere l'attività.

Art.12 - Obblighi degli utilizzatori

I soggetti utilizzatori dell'impianto sono tenuti a:

- vigilare e sorvegliare la persone non maggiorenni, in qualsiasi attività impegnate, con personale qualificato e alla presenza, durante tutto il periodo di svolgimento delle attività, di persone idonee a sorvegliarne il regolare comportamento;
- rispettare gli orari di inizio e fine dell'attività. Le modifiche e gli spostamenti di orario devono essere richiesti per iscritto ed autorizzati dall'amministrazione;
- riporre, al termine di ogni seduta di utilizzazione dell'impianto, le attrezzature mobili negli appositi spazi o contenitori;
- rendere fruibile il terreno di gioco per le successive attività, liberandolo dagli attrezzi utilizzati nel corso dell'incontro.

I danni arrecati alle attrezzature ed all'arredamento dovranno essere indennizzati dai responsabili.

Nell'uso degli impianti chiunque è tenuto ad osservare tutte quelle serie di precauzioni volte ad evitare danneggiamenti di qualsiasi genere.

Art.13 - Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature, non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile, entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art.14 - Rinuncia all'uso

La sospensione temporanea dall'utilizzo della palestra deve essere, tempestivamente, comunicata per iscritto dal concessionario, con un anticipo di almeno 3 giorni, al Comune.

In caso di rinuncia definitiva all'uso dell'impianto, da comunicarsi per iscritto con un anticipo di almeno 10 giorni, il medesimo sarà assegnato a favore dei soggetti le cui istanze sono rimaste inevase.

Art.15 - Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo ed altro) quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'amministrazione comunale provvede, con congruo anticipo e tempestività, a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art.16 - Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d'uso, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Comune ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.17 - Concessione per manifestazioni non sportive

L'impianto può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ed altro, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Al concessionario è fatto obbligo di illustrare, nella propria richiesta di concessione, le misure adottate al fine di preservare l'integrità e l'efficienza del piano di gioco in parquet e dell'impianto nel suo complesso; l'amministrazione si riserva di ritenerle adeguate in ragione dell'attività esercitata e di imporre eventuali misure ulteriori ed alternative.

Art.18 - Uso dell'impianto sportivo da parte del Comune

Il Comune ha priorità nell'uso dell'impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di natura varia dal medesimo organizzate.

Le iniziative programmate dal Comune devono tendere al minor stravolgimento possibile degli impegni e dei calendari già fissati. Per lo svolgimento delle stesse il Comune può revocare o sospendere le concessioni già rilasciate, previa comunicazione agli interessati con almeno otto giorni di anticipo. Nella

comunicazione devono essere indicate le motivazioni che rendono necessaria la revoca o la sospensione, oltre al periodo cui le stesse si riferiscono.

Art.19 - Agibilità

L'uso della palestra, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art.20 - Pubblico

Il pubblico ammesso nell'impianto è tenuto alla massima correttezza nell'uso dell'impianto e dei servizi.

I richiedenti si fanno carico di ottemperare alle norme vigenti in materia e alle specifiche disposizioni, eventualmente impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario di gestione, nonché di controllare la corretta affluenza del pubblico al fine di garantire l'incolumità dello stesso.

Art.21- Rilascio concessione d'uso

L'ufficio comunale competente forma, all'inizio di ogni stagione sportiva, il calendario delle attività stagionali proponendo, se necessario, le modifiche dirette alla composizione e alla soddisfazione del maggior numero di richieste.

I soggetti richiedenti possono essere sentiti e messi a confronto, affinché sia garantito il più ampio e organico utilizzo dell'impianto.

Il rilascio della concessione per l'uso occasionale è subordinato alla disponibilità della struttura, compatibilmente con il calendario delle attività già programmate.

L'ufficio comunale competente è tenuto al tempestivo rilascio della concessione per l'uso occasionale ed al rilascio della concessione per l'uso stagionale entro l'inizio della stagione sportiva.

CAPO IV - Concessione per la gestione

Art.22 - Destinatari della gestione

La gestione dell'impianto può essere concessa, mediante stipula di convenzione, a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata.

La giunta comunale definisce, con proprio atto, i criteri con cui assegnare la concessione, verificando che lo statuto e l'atto costitutivo del concessionario preveda:

- l'assenza di finalità di lucro,
- la democraticità della struttura,
- l'elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario,

e tenendo conto delle seguenti priorità:

- sede ed operatività del concessionario nel territorio comunale;
- svolgimento da parte del concessionario di attività giovanile;
- svolgimento da parte del concessionario di attività per disabili;
- individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- durata della concessione, di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La giunta comunale indica, inoltre, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio.

Qualora pervengano al Comune due o più richieste di concessione in gestione della palestra, da parte di soggetti in possesso di analoghi requisiti, la giunta comunale procede alla identificazione del soggetto concessionario mediante espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Art.23 - Modalità per la concessione della gestione

La concessione in gestione può prevedere affidamenti a titolo gratuito o con onerosità di canone, nonché corresponsioni, da parte del Comune, sotto forma di contributi o corrispettivi, in relazione al grado di funzionalità e resa dell'impianto e in rapporto alle specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.

L'amministrazione comunale si riserva nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

Art.24 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento e dei contenuti di cui alla convenzione di concessione di gestione stipulata.

E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio competente di tutte le attività che si svolgono nell'impianto dato in convenzione.

E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

Il concessionario dell'impianto ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo il concessionario della gestione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

Art.25 - Oneri a carico del Comune

- Il Comune concedente si fa carico, assumendone i relativi oneri organizzativi e spese, di provvedere:
- alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del riscaldamento;
 - agli interventi di manutenzione straordinaria.

Art.26 - Oneri a carico del concessionario

- Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese:
- alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo concesso;
 - alla quotidiana gestione dell'impianto, con custodia, apertura, chiusura e pulizia della palestra;
 - al rimborso di una percentuale, da definire in sede di stipula della convenzione di concessione di gestione dell'impianto, sulla base del grado di funzionalità e di resa dell'impianto, delle spese di riscaldamento ed illuminazione.

Art.27 - Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi, senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art.28 - Contabilità e rendiconto

Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

Art.29 - Revoca concessione

La concessione in gestione della palestra è revocata dall'amministrazione comunale qualora:

- la manutenzione ordinaria non sia effettuata secondo le clausole previste nella specifica convenzione;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

CAPO V – Tariffe

Art.30 - Determinazione tariffe

Per l'uso dell'impianto, i concessionari sono tenuti al pagamento delle tariffe istituite e quantificate annualmente dalla Giunta comunale.

Con deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto dei criteri definiti nei commi successivi, entro il 31.12. di ogni anno e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe potranno essere soggette a revisione.

La tariffa oraria potrà essere differenziata in base:

- alla sede/residenza del soggetto richiedente;
- all'attività sportiva/agonistica svolta (calcetto, ecc.)

e potrà essere più elevata:

- per i richiedenti che hanno sede/residenza fuori dal territorio comunale;
- per i richiedenti che perseguono fini di lucro;
- per le manifestazioni non sportive con ingresso a pagamento.

Per le partite, la cui durata non sia a priori determinabile, sarà utilizzata una contabilizzazione forfetaria secondo il seguente criterio:

- partite di categoria giovanile:ore 2 (due);
- partite di categoria superiore:ore 3 (tre).

Art.31 - Modalità di pagamento

L'uso della palestra è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune, se richiesta, e fattura o ricevuta dal soggetto gestore dell'impianto che ne incassa le relative entrate.

Nel caso di utilizzo occasionale, le tariffe d'uso dell'impianto sportivo sono corrisposte dal concessionario anticipatamente e prima dell'inizio dell'attività.

Nel caso di uso stagionale, il concessionario è tenuto a corrispondere mensilmente la somma preventivamente calcolata sulla base del programma di utilizzo dell'impianto.

Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al precedente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo successivo.

I soggetti richiedenti che non ottemperino gli obblighi stabiliti dal presente articolo sono esclusi dall'uso dell'impianto, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Deve essere affissa, in un luogo accessibile e ben visibile agli utenti dell'impianto, una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art.32 - Uso gratuito dell'impianto

L'uso dell'impianto comunale è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana, con priorità per quelle aventi sede nel territorio comunale.

L'Amministrazione comunale può concedere la palestra a tariffe ridotte o gratuitamente a enti o associazioni non aventi scopo di lucro per il solo svolgimento di manifestazioni di particolare valore sociale ed educativo o a fini di beneficenza, ovvero per attività di particolare rilevanza sportiva e di promozione del territorio a fini turistico-ricettivi.

Art.33 - Pubblicità commerciale nell'impianto

La pubblicità all'interno dell'impianto è consentita previa autorizzazione del Comune, ed è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale.

La pubblicità all'interno dell'impianto sportivo comunale si distingue in fissa e mobile.

La pubblicità fissa avviene negli appositi spazi, predeterminati e predisposti dal Comune, che sono assegnati sulla base di procedure ad evidenza pubblica, per un periodo determinato in apposito bando e previo pagamento di un canone di concessione stabilito dal Comune.

La pubblicità mobile è ammessa solo in occasione delle competizioni sportive e degli allenamenti che le precedono, nei limiti della durata della manifestazione per la quale è stata richiesta l'autorizzazione ed è rimossa al termine della stessa.

Art.34 - Logo dell'impianto e rapporti con lo sponsor

Il logo ufficiale della palestra, derivante dal contratto di sponsorizzazione tra l'amministrazione comunale e uno sponsor, è di proprietà del Comune.

Tutti i soggetti che utilizzano l'impianto sono tenuti a riprodurre il logo ufficiale nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni delle iniziative che vi svolgono.

Le bozze di manifesti, locandine e di ogni altra forma di comunicazione grafica devono ottenere il preventivo nulla-osta del Comune.

L'intestazione con la denominazione dell'impianto è di esclusivo uso del Comune che se ne serve per le comunicazioni e per la pubblicazione di avvisi ed informazioni riguardanti le iniziative direttamente organizzate.

CAPO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art.35 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva e di cui costituisce allegato.